

CIG \_\_\_\_\_

Procedura nei settori ordinari sopra soglia comunitaria

finalizzata all'individuazione di contraente per

la stipula di contratto pubblico di servizi

**SCHEMA DI CONTRATTO PUBBLICO DI SERVIZI**

\*\*\*\*\*

**SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI PRESSO I CIMITERI**

**COMUNALI GESTITI DA CMV SERVIZI S.R.L. - LOTTO \_\_\_\_\_ SERVIZI**

**CIMITERIALI, PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI DEI CIMITERI COMUNALI DI**

**\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) - ANNO 2025-2026-2027-2028**

In Cento (FE), presso la sede legale di C.M.V. Servizi s.r.l., via B. Malamini n. 1,

con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art.

1372 c.c.,

tra

la Società **C.M.V. Servizi s.r.l.**, in seguito indicata per brevità CMV, con sede legale

in Cento (FE), via B. Malamini n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. 01467410385,

rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante domiciliato per la carica

presso la sede di CMV Servizi Srl;

e

l'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita

I.V.A. \_\_\_\_\_ in seguito indicata per brevità IMPRESA,

rappresentata nel presente atto da \_\_\_\_\_, nato a

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, in qualità di Legale

Rappresentante, come risulta dalla documentazione allegata.

PREMESSO CHE:

- In data 29/04/2024, con accordo ex art. 15 della L. 241/90 per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle funzioni di stazione appaltante qualificata, CMV Servizi Srl affidava le funzioni di Stazione Appaltante Delegata a FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.r.l., (in seguito indicata per brevità FER), con sede legale in Ferrara, via Foro Boario n. 27, cod. fis. e partita I.V.A. 02080471200, soggetto qualificato all'espletamento di procedure di Servizi e Forniture in categoria SF1 (senza limiti di importo);
- con Determina del Direttore Generale di FER n° \_\_\_\_/24 del \_\_\_/\_\_\_/2024 è stato, fra l'altro, autorizzato l'avvio delle procedure finalizzate alla individuazione del contraente per la stipula del presente contratto;
- Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. ha pertanto esperito procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell'economicamente più vantaggiosa di cui al Bando di Gara pubblicato sul profilo del committente FER alla pagina "Bandi e Gare";
- La procedura CIG \_\_\_\_\_, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dava facoltà di presentare elementi migliorativi a quanto posto in base di gara: i servizi e le forniture posti a base di gara sono stati dunque integrati in funzione degli approfondimenti e delle varianti migliorative ed implementative formulate in sede di offerta (**All. 1 – Offerta tecnica**);
- con Determina del Direttore Generale di FER n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato aggiudicato l'affidamento in oggetto all'IMPRESA;
- l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le modalità previste della normativa vigente in materia;

- l'IMPRESA è in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti pubblici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto tutti i documenti e/o elaborati posti da CMV Servizi Srl a base della procedura "CIG \_\_\_\_\_ - SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI GESTITI DA CMV SERVIZI S.R.L. - LOTTO \_\_\_\_\_ SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI DEI CIMITERI COMUNALI DI \_\_\_\_\_ (\_\_\_) - ANNO 2025-2026-2027-2028". Il presente contratto viene sottoscritto in conformità a quanto contenuto nell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale e che l'Appaltatore, in fase di partecipazione alla procedura, ha dichiarato di conoscere. Tutti i suddetti documenti e/o elaborati, sebbene non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'IMPRESA dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna.

Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione amministrativa, l'offerta economica e le dichiarazioni ad esse allegare presentate dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del contratto.

Di seguito si assumono, per brevità, le definizioni seguenti:

"D.lgs. 36/23": Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici - Attuazione delle

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

## **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

CMV Servizi Srl affida all'IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, i servizi compresi nel Progetto denominato "CIG \_\_\_\_\_ -- SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI GESTITI DA CMV SERVIZI S.R.L. - LOTTO \_\_\_\_\_ SERVIZI CIMITERIALI, PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI DEI CIMITERI COMUNALI DI \_\_\_\_\_ (\_\_\_) - ANNO 2025-2026-2027-2028" secondo le specifiche di cui al presente contratto nonché gli elaborati tecnici di riferimento. Ogni prestazione è meglio specificata dal CSA e comprensiva di quanto nel seguito specificato. Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte con le date stabilite nel presente atto, nonché nella documentazione e/o elaborati tecnici ed amministrativi già prodotti da CMV Servizi Srl in merito ai lavori di cui trattasi e già acquisiti formalmente dall'IMPRESA. Si devono intendere compresi nell'offerta presentata ogni spesa per opera principale o provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, nonché la prestazione del personale tecnico e della mano d'opera, il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti dell'IMPRESA previsto dai contratti di lavoro, disoccupazione involontaria a qualsiasi spesa derivante dalle vigenti leggi e regolamenti, l'eventuale acquisto o noleggio delle attrezzature e dei materiali occorrenti, la loro manutenzione, riparazione, trasporto e custodia, e qualsiasi altra spesa per dare completamente ultimato a perfetta regola d'arte l'oggetto del presente contratto. È affidata

all'IMPRESA, e rappresenta onere a suo carico già compreso nell'importo di cui al successivo art. "importo del contratto", l'elaborazione e lo sviluppo della progettazione di dettaglio e di ogni altra documentazione funzionale alla realizzazione delle opere, così come eventuali rilievi di cantiere che si rendessero necessari. Quanto sopra anche con particolare riferimento alle condizioni di percorribilità della viabilità di accesso al cantiere, ed a tutti gli oneri relativi al rispetto puntuale delle prescrizioni e delle disposizioni impartite dagli Enti o soggetti privati proprietari delle strade. Inoltre e specificatamente si intendono a completo carico dell'impresa, e già compreso nell'importo di cui al successivo art. "importo del contratto":

- L'onere per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel periodo di realizzazione delle opere, anche nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'IMPRESA e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.

- L'onere per adottare tutte le misure necessarie (abbattimento polveri, attenuazione rumori, evacuazione gas nocivi, etc.) a garantire l'igiene sul lavoro ed a ridurre i disturbi anche nei riguardi degli insediamenti abitativi e delle installazioni circostanti.

- L'onere per l'espletamento di tutte le procedure necessarie presso gli Enti competenti (Comune, Provincia, ASL, VVF ...) per il rilascio di autorizzazioni e garanzie in particolare per quanto riguarda le pratiche di autorizzazione all'eventuale lavoro notturno;

- Gli oneri relativi alla pulizia quotidiana degli ambienti di lavoro o comunque

adibiti ad uso del personale, alla pulizia ed al ripristino delle aree che dovranno essere riconsegnate nello stato ante - operam.

- L'onere per provvedere all'immagazzinamento, stoccaggio, manutenzione e custodia dei materiali da incorporare nelle opere, siano essi forniti della stessa IMPRESA che, eventualmente, da CMV Servizi Srl. L'IMPRESA dovrà garantire un ambiente di stoccaggio idoneo per ogni tipologia di materiale, onde prevenire deterioramenti che potrebbero ridurre la vita utile del materiale stesso.

- L'onere per il recupero, e l'immagazzinamento in luogo definito dalla Direzione Lavori di tutto il materiale risultante delle demolizioni.

- L'onere per provvedere allo smaltimento dei materiali di risulta in discariche per legge autorizzate a raccogliarli (quali materiali provenienti da sfalci, demolizioni e scavi) a propria cura e spese.

- L'onere per mettere a disposizione tutta la mano d'opera, le attrezzature, la strumentazione e quanto altro necessario per la effettuazione dei collaudi ovvero delle verifiche di conformità;

- Quanto indicato nella documentazione di gara.

Sono altresì a carico dell'IMPRESA le spese e gli adempimenti per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'inizio e l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, in base alla normativa vigente.

All'appalto, per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, si applicano le previsioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

### **ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

Il valore del presente contratto ammonta ad **Euro** \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ), di cui € \_\_\_\_\_ (euro  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ogni

importo è da intendersi al netto di I.V.A. Con esclusione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, lo sconto unico percentuale offerto dall'IMPRESA pari al \_\_\_\_\_% sarà applicato ai soli singoli prezzi unitari di cui al documento denominato "Allegato 1 – Elenco Prezzi Unitari" del Capitolato speciale d'appalto. Il ribasso sarà applicato ai soli prezzi unitari fermo l'importo complessivo previsto per la prestazione.

L'appalto è "a misura" pertanto, i corrispettivi potranno variare in aumento ovvero in diminuzione, senza limitazione alcuna, in funzione delle effettive prestazioni eseguite per l'intera durata contrattuale. L'IMPRESA riconosce che tale condizione non potrà formare presupposto per future pretese di volumi minimi di attività da svolgere, né tantomeno potrà dare luogo a penali ovvero rideterminazioni dei prezzi pattuiti.

È comunque riservata a CMV Servizi Srl, secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023, in sede di svolgimento dei lavori, la possibilità di introdurre varianti in aumento o in diminuzione entro il limite di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale e l'esecutore è tenuto alla esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stipulato senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva né potendo accampare diritti e pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

L'esecutore non potrà eseguire varianti alle prestazioni previste nel contratto senza ordine o benestare scritto di CMV Servizi Srl, pertanto nessun compenso sarà riconosciuto all'esecutore in caso di esecuzione di prestazioni non autorizzate.

*Ex art. 76 comma 6 D.lgs. 36/2023*, qualora, in corso di esecuzione della durata del contratto, si rendessero necessarie nuove opere consistenti nella ripetizione di lavori analoghi all'oggetto del presente, gli sconti offerti saranno impiegati per

finanziare tali prestazioni i cui importi saranno determinati 'a misura' in funzione dell'elenco prezzi unitari al netto del ribasso offerto.

#### **ART. 4 – DURATA CONTRATTUALE**

Il contratto avrà durata massima 730 giorni dalla sottoscrizione, ovvero, decorrenti dalla comunicazione di avvio, ove il servizio fosse in corso di esecuzione.

L'eventuale rinnovo potrà essere disposto da CMV Servizi Srl a pari condizioni entro 30 giorni dalla precedente scadenza e per la durata di ulteriori 730 giorni.

In ogni caso di scadenza e/o interruzione e/o rescissione del rapporto contrattuale, l'IMPRESA, su richiesta di CMV Servizi Srl, si impegna comunque ad assicurare la prosecuzione delle proprie attività, in pendenza di un nuovo affidamento, per un periodo massimo di 180 giorni naturali e consecutivi, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze al soggetto subentrante.

Data la natura del presente contratto che non lega CMV Servizi Srl a livelli minimi di prestazioni da richiedere, l'eventuale recesso darà diritto alla liquidazione delle sole spettanze relative a prestazioni o parti di esse effettivamente rese.

Specificatamente nell'ipotesi gli ENTI revocassero l'affidamento in favore di CMV Servizi Srl dei servizi cimiteriali, l'IMPRESA riconosce che non è previsto indennizzo o risarcimento del danno da lucro cessante e non trovano in tale ipotesi applicazione le disposizioni di cui l'art. 123 del D.lgs. 36/23.

#### **ART. 5 — PROROGHE E SOSPENSIONI**

Sono ammesse sospensioni e proroghe, nei casi, modi, limiti e disposizioni di cui l'art. 121 del D.lgs. 36/23. In caso di sospensioni l'IMPRESA non potrà accampare alcun diritto per compensi od indennizzi di sorta, fatto salvo che il termine ultimo di esecuzione dei lavori sarà prorogato in funzione della durata effettiva delle eventuali sospensioni. Il concorrente è chiamato ad esplicitare il numero massimo di tali



eventi che non comporteranno variazione di importo contrattuale o pretese.

#### **ART. 6 – INDICIZZAZIONE, REVISIONE E NUOVI PREZZI**

L'appaltatore è tenuto a presentare prima della stipula, documentazione giustificativa atta a dare evidenza dell'equilibrio economico del contratto stesso. La mancata presentazione di quanto indicato al precedente periodo è da intendersi quale conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara al momento del sub procedimento di verifica delle offerte eventualmente anomale.

A partire dal secondo anno contrattuale, è facoltà di entrambe le parti, ex art. 60 comma 3 D.lgs. 36/23, richiedere la revisione dei prezzi.

La revisione è ammessa laddove il singolo prezzo presenti variazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% per cento in misura pari al 80% di detta diminuzione.

Il procedimento di riforma del prezzo potrà essere avviato dall'IMPRESA con istanza scritta, che espliciti le motivazioni e contenente la quantificazione delle prestazioni soggette all'applicazione della presente clausola e stesa provata con adeguata documentazione, da inviarsi pena decadenza entro il termine di sessanta giorni dall'emissione della nuova edizione dei tariffari.

In caso di diminuzioni del prezzo, in ogni momento il direttore esecuzione del contratto d'ufficio potrà avviare il procedimento di riforma del prezzo, con semplice comunicazione scritta all'IMPRESA.

Sono ammesse a revisione del prezzo le prestazioni realizzate e contabilizzate a far data dall'avvio del procedimento.

Per i procedimenti avviati su istanza dell'IMPRESA, il direttore esecuzione del contratto verifica, entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, la presenza dei presupposti e l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'IMPRESA, anche

servendosi dei costi documentati dalla stessa in fase del sub-procedimento di

verifica dell'offerta anomala (ove sia stata svolta in gara).

Per i procedimenti avviati d'ufficio dal direttore esecuzione, l'IMPRESA potrà formulare proprie deduzioni, tassativamente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'irricevibilità delle osservazioni.

Eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di revisione, comporteranno la decadenza dal beneficio e pertanto il direttore esecuzione del contratto verifica altresì che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel contratto.

In ogni caso, si procederà, a seguito dell'istruttoria del direttore esecuzione del contratto, ad informare l'IMPRESA delle risultanze con apposito provvedimento richiedendone la sottoscrizione per accettazione.

Il provvedimento di cui il periodo precedente sarà atto eventualmente a ricevere contestazioni dell'IMPRESA esplicitandola e dandone opportuna quantificazione, pena decadenza, in quella sede ovvero, sempre a pena decadenza, nei successivi quindici giorni. In ogni caso eventuali contestazioni non potranno costituire giustificazione per mancate esecuzioni.

Il riconoscimento delle maggiorazioni / diminuzioni del prezzo di cui al presente articolo concorrono automaticamente a ridefinire il relativo importo contrattuale. trattandosi di contratto "a misura", l'eventuale variazione dell'importo contrattuale dovrà trovare espressa menzione nell'atto di riforma del prezzo.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista dal Contratto o

adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi

delle lavorazioni o dei materiali sono determinati in ordine di priorità:

a) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;

b) desumendoli dai prezziari di riferimento ove disponibili;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi o prezziari ufficiali

diversi da quelli di riferimento, quando sia impossibile l'assimilazione.

I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore esecuzione contratto e l'IMPRESA. In caso di discordanza, il Direttore esecuzione applicherà i prezzi approvati dal Committente, salvo il diritto per l'Appaltatore di iscrivere riserva.

In tale eventualità, il corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale non compreso in tariffario di riferimento sarà quantificato applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di confronto competitivo alle fatture di acquisto del materiale fornito, maggiorate dell' \_\_\_\_\_ % di utile d'impresa e del \_\_\_\_\_ % di spese generali (valori dichiarati in sede di verifica dell'offerta anomala). In formule:

$$I_f = (F * 1. _____ * 1. _____) * (1 - r)$$

Dove:

$I_f$  = corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale non compreso in tariffario;

$F$  = fatture di acquisto del materiale;

$r$  = ribasso offerta in sede di confronto competitivo

#### **ART. 7 — PAGAMENTI**

Non è prevista anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 33 comma 1 dell'allegato II.14 al Dlgs.36/23, essendo l'importo contrattuale calcolato in funzione del reale consumo.

Non sono previsti premi di accelerazione data la natura del contratto.

L'appalto sarà contabilizzato a misura. L'IMPRESA dovrà redigere e trasmettere

alla Committente, con frequenza mensile (entro il giorno 10), un resoconto illustrante in dettaglio i dati inerenti i servizi eseguiti.

A verifiche ultimate, la Committente rilascia mensilmente il Riscontro contabile per l'emissione della regolare fatturazione.

Su tutti i Certificati di Pagamento relativi a Stati di Avanzamento Lavori sarà effettuata la ritenuta del 0,5% e l'applicazione di eventuali penali contrattualmente previste. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, previa: acquisizione di DURC e Verifica inadempimenti ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 con esito regolare.

Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.

#### **ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, l'IMPRESA è tenuta: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti tutte le transazioni correlate al presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori / subfornitori / subcontraenti / imprese collegati a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a CMV Servizi Srl ed alla prefettura-ufficio territoriali del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'Operatore Economico non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, L. 136/2010.

L'omessa indicazione del CIG nelle fatture comporterà il respingimento delle stesse.

L'Operatore Economico dichiara che i conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) Banca \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_;

2) Banca \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_, con codice IBAN \_\_\_\_\_;

e che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_.

L'Operatore Economico è tenuto a comunicare a CMV Servizi Srl eventuali variazioni relative a suddetti conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui medesimi, entro massimo 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di intervenuta variazione.

#### **ART. 5 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO**

L'eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto non è ammessa ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.lgs. 36/23.

L'eventuale cessione del credito è subordinata ad espressa autorizzazione di CMV Servizi Srl. In tali casi l'IMPRESA dovrà notificare l'intenzione di ricorrervi, indicare il titolo e l'oggetto del credito, l'istituto di credito contestualmente trasmettendo bozza di contratto di cessione. È facoltà di CMV Servizi Srl apportare ogni modifica che ritenga opportuna eventualmente rigettando la cessione nel caso non siano recepite le modifiche richieste. Solo a seguito di nulla osta scritto di CMV Servizi Srl, l'IMPRESA potrà, a mezzo atto pubblico o da scrittura privata

autenticata da notaio, cedere il credito.

#### **ART. 6 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso nelle forme, limiti e condizioni di cui l'art. 8 del CSA.

#### **ART. 7 — CAUZIONE DEFINITIVA**

Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs.36/23, è costituita sulla base di

quanto disposto dal D.M. MISE del 16 settembre 2022, n. 193, mediante \_\_\_\_\_

n° \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro

\_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ % degli importi stimati per il primo biennio

– euro \_\_\_\_\_ e con l'impegno del garante a rinnovare la garanzia

in caso di esercizio da parte di CMV dell'opzione di rinnovo.

CMV Servizi Srl potrà disporre l'incameramento, totale, o anche parziale, della

cauzione definitiva in tutti i casi in cui l'IMPRESA venga meno agli impegni assunti;

l'IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui CMV

Servizi Srl abbia eventualmente dovuto valersi durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia di cui il presente articolo sarà escussa per l'intero suo importo laddove

l'appaltatore, nel corso dell'esecuzione del contratto, perda i requisiti richiesti per

l'esecuzione delle prestazioni nonché i requisiti di cui requisiti generali di cui al capo

II del titolo IV della parte V del D.lgs. 36/23. Nella garanzia fideiussoria è

espressamente riportata l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,

a semplice richiesta scritta di CMV Servizi Srl, nonché che è escluso il beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui

all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. Nella garanzia fideiussoria è inoltre

specificato che lo svincolo sarà disposto esclusivamente da CMV Servizi Srl,

secondo quanto di seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che

l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta

l'inefficacia della garanzia. La cauzione verrà svincolata da CMV Servizi Srl dietro richiesta scritta da parte dell'IMPRESA al termine del periodo di garanzia a previa verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. Lo svincolo sarà disposto esclusivamente da CMV con apposita dichiarazione.

#### **ART. 8 — TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE**

L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia; l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'IMPRESA, ai sensi degli artt. 54 comma 1 e 102 comma 1 lett. a) D.lgs. 36/23, si impegna, ove necessari di reperire forza lavoro, prioritariamente ad assumere il personale del gestore uscente indicato nell'allegata tabella (**All. 1 – Personale impiegato in precedenza**).

Inoltre, Preso atto degli impegni sostenuti dall'IMPRESA in sede di formulazione dell'offerta tecnica, si applicano, in riferimento al personale da impiegare le seguenti maggiori tutele:

- \_\_\_\_\_ .
- \_\_\_\_\_ .
- \_\_\_\_\_ .
- \_\_\_\_\_ .

Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia

di assunzioni dalle categorie protette. L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere.

È fatto obbligo all'IMPRESA di esibire, su richiesta della Direzione esecuzione contratto o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Documento Unico di Regolarità Contributiva in data non antecedente a 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora l'IMPRESA trascuri parte degli adempimenti prescritti, provvederà direttamente la CMV Servizi Srl a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,50% sopra indicata, fatte salve le maggiori responsabilità dell'IMPRESA.

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, la CMV Servizi Srl potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico dell'IMPRESA stessa.

#### **ART. 9- PENALI**

La penale giornaliera da applicare in caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ove non diversamente previsto dal successivo elenco, è pari all'uno per mille del valore del contratto.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'IMPRESA, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque nei termini di volta in volta indicati dalla Committente, fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi nei seguenti casi:

a. ove, in corso di esecuzione, si verifichi una ritardata trasmissione delle



	informazioni relative all'inserimento lavorativo del personale svantaggiato, secondo	
	il Capitolato descrittivo e prestazionale si applicherà una penale pari a € 50,00 per	
	ogni giorno di ritardo;	
	b. ove, in corso di esecuzione, si verifichi un non conforme trasporto e	
	smaltimento del materiale di risulta si applicherà una penale pari a € 350,00 per	
	ogni inadempienza;	
	c. ove, in corso di esecuzione, si verifichi una mancata segnalazione di situazione	
	di pericolo attraverso la posa di nastro bianco-rosso, o in casi più complessi la posa	
	di cartelli, reti di protezione, transenne, ecc. si applicherà una penale pari a € 300,00	
	per ogni inadempienza;	
	d. ove, in corso di esecuzione, si verifichi un ritardo esecuzione di attività funebre	
	sulla base dell'ordine di servizio inviato dalla Committente e secondo il Capitolato	
	descrittivo e prestazionale - fino a 30 minuti rispetto all'ora stabilita per il rito della	
	sepoltura si applicherà una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di €	
	100,00;	
	e. ove, in corso di esecuzione, si verifichi un ritardo esecuzione di attività funebre	
	sulla base dell'ordine di servizio inviato dalla Committente e secondo il Capitolato	
	descrittivo e prestazionale - oltre 30 minuti rispetto all'ora stabilita per il rito della	
	sepoltura e sino a 60 minuti si applicherà una penale da un minimo di € 120,00 ad	
	un massimo di € 200,00;	
	f. ove, in corso di esecuzione, si verifichi un ritardo esecuzione di attività funebre	
	sulla base dell'ordine di servizio inviato dalla Committente e secondo il Capitolato	
	descrittivo e prestazionale - oltre 60 minuti, si considera mancato servizio e darà	
	luogo a una penale da € 500,00 per ogni inadempienza e relativa operazione	
	funebre gratuita	

g. ove, in corso di esecuzione, si verifichi un mancato intervento di pulizia sulla base dell'ordine di servizio inviato dalla Committente e secondo il Capitolato descrittivo e prestazionale si applicherà una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

h. ove, in corso di esecuzione, si verifichi una mancata presenza del personale operativo minimo indicato nel Capitolato descrittivo e prestazionale si applicherà una penale pari a € 150,00 per ogni inadempienza;

i. ove, in corso di esecuzione, si verifichi una mancata esposizione del tesserino di riconoscimento di cui al D.Lgs. 81/08 si applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni evento;

j. ove, in corso di esecuzione, si verifichi un mancato utilizzo dei DPI previsti nel DUVRI e DVR si applicherà una penale pari a € 150,00 per ogni evento;

k. ove, in corso di esecuzione, si verifichi un mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza riportate nel Documento per la Sicurezza (DUVRI-DVR) si applicherà una penale da € 50,00 a € 300,00 secondo la gravità del fatto contestato;

l. ove, in corso di esecuzione, si verifichi un irrispettoso comportamento del personale dell'Appaltatore nei confronti dei cittadini o degli incaricati della Committente o dell'Amministrazione Comunale si applicherà una penale pari a € 500,00 per ogni inadempienza.

Inoltre, preso atto degli impegni sostenuti dall'IMPRESA in sede di formulazione dell'offerta tecnica, si applicano integrano il presente articolo le seguenti penali:

m. Elemento di valutazione \_\_\_\_\_: ove, in corso di esecuzione,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

	_____ si provvederà ad applicare una penale pari a _____ €	
	per ogni giorno di ritardo. Ritardi superiori a _____ giorni potranno dare	
	luogo a risoluzione del contratto per grave inadempimento;	
	n. Elemento di valutazione _____: ove, in corso di	
	esecuzione,	
	_____	
	_____	
	si provvederà ad applicare una penale pari a _____ € per ogni	
	giorno di ritardo. Ritardi superiori a _____ giorni potranno dare luogo a	
	risoluzione del contratto per grave inadempimento;	
	o. Elemento di valutazione _____: ove, in corso di	
	esecuzione,	
	_____	
	_____	
	si provvederà ad applicare una penale pari a _____ € per ogni	
	giorno di ritardo.	
	Il direttore esecuzione contratto (DEC) comunica tempestivamente all'IMPRESA le	
	contestazioni in merito ad inadempimenti ovvero ritardi, descrivendo l'addebito ed	
	informando sulle modalità di calco delle penali e attribuendo un congruo termine,	
	non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni. Nel caso di	
	mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse	
	non siano ritenute fondate, il RUP, anche sulla base delle indicazioni fornite dal	
	direttore esecuzione contratto (DEC) applicherà le penali trattenendone l'importo in	
	occasione della emissione del primo titolo di spesa utile e ove questo non sia	
	sufficiente, in occasione dei successivi.	

Le penali non potranno superare il limite massimo complessivo del 10% dell'importo contrattuali. Fermo tale limite, ritardi superiori a \_\_\_\_\_ giorni potranno dare luogo a risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In particolare, qualora si verificano ripetuti inadempimenti ai suddetti obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori tali da comportare l'applicazione di un numero di sanzioni pari o superiore a tre, la Committente procederà alla risoluzione del contratto

#### **ART. 10 - AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' E RISERVE DELL'APPALTATORE**

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della direzione esecuzione contratto, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone le condizioni di esecuzione.

La direzione esecuzione contratto potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio non inferiore a tre giorni, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'IMPRESA non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La direzione esecuzione contratto segnalerà tempestivamente le eventuali prestazioni che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima

di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

La direzione esecuzione contratto, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non

avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

#### **ART. 11 – DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO**

Ai sensi del Titolo VIII Capo I del Regolamento, si dà atto che il Direttore esecuzione contratto è \_\_\_\_\_.

#### **ART. 12 — ATTREZZATURE E MACCHINARI**

Tutti i macchinari e l'attrezzatura e quanto altro occorrente alla buona esecuzione dei lavori sarà fornito dell'IMPRESA. L'IMPRESA stessa dovrà provvedere, ad esclusiva sua cura e spese, alla manutenzione, alle riparazioni, al trasporto, alla custodia dei propri macchinari ed attrezzi ed alla fornitura di quanto altro fosse necessario per il loro impiego.

#### **ART. 13 — AUTORIZZAZIONI**

Sono a carico dell'IMPRESA le spese e gli adempimenti per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'inizio e l'esecuzione delle prestazioni, ivi comprese autorizzazioni per lo smaltimento degli scarti delle lavorazioni, in base a norme di legge o regolamentari, da richiedere agli organi di vigilanza competenti in base al tipo di lavoro da eseguire.

#### **ART. 14 — RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA, PROTEZIONE CANTIERI E GUARDIANIA**

L'IMPRESA dichiara di conoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalla autorità competenti in materia di LL.PP. o che abbiano, comunque, attinenza o siano applicabili nell'esecuzione dei lavori e delle provviste oggetto del presente contratto. L'IMPRESA assumerà pertanto la piena responsabilità per danni a persone e a cose della CMV Servizi Srl o di terzi per fatto dell'IMPRESA stessa e dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevata ed indenne CMV Servizi Srl da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa.

L'IMPRESA dovrà, pertanto, provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti. È altresì obbligo dell'IMPRESA adottare tutte le misure atte a garantire l'incolumità del personale comunque interessato alla esecuzione dell'oggetto del presente contratto e adempiere a tutte le prescrizioni delle autorità competenti riguardanti l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, nonché i regolamenti ferroviari vigenti presso CMV Servizi Srl.

L'IMPRESA ha provveduto a nominare \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ cod. fis. \_\_\_\_\_ quale referente per la commessa, il quale, con l'accettazione dell'incarico, assumerà solidalmente e disgiuntamente con l'IMPRESA stessa tutte le responsabilità civili e penali che per leggi e regolamenti fanno capo al Direttore tecnico. L'IMPRESA assume la responsabilità anche della custodia delle aree e delle relative vie di accesso, con oneri a suo carico, fino al termine dei lavori; pertanto, l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a CMV Servizi Srl in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà presenti. L'IMPRESA dovrà comunque permettere che, nel corso dell'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, personale di CMV Servizi Srl ed operai di altre ditte incaricate da CMV Servizi Srl possano accedere al cantiere anche per l'esecuzione di altre opere non oggetto del presente contratto, senza diritto a compensi od indennizzi suppletivi non potendo da ciò trarre motivo per ritardare il completamento delle proprie attività. In merito alla durata giornaliera dei lavori, l'IMPRESA assume anche la completa responsabilità di osservare gli orari di lavoro per le attività rumorose previsti dai Comuni interessati dall'oggetto del presente contratto, nonché di rispettare i livelli di rumorosità per cui se del caso dovrà munirsi dei necessari permessi in deroga. CMV Servizi Srl potrà

concedere in uso all'IMPRESA magazzini chiusi e/o spazi scoperti adiacenti alle aree interessate dai lavori, per il deposito dei materiali da impiegare e degli attrezzi, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

L'eventuale uso dei citati spazi e magazzini cesserà con l'ultimazione dei lavori; gli stessi dovranno essere riconsegnati dall'IMPRESA con onere di rimessa in pristino.

In ogni caso l'IMPRESA non potrà alterare lo stato dei luoghi.

Le aree eventualmente concesse rientrano nei casi di cui al presente articolo e pertanto l'IMPRESA non potrà richiedere alcun risarcimento a CMV Servizi Srl in caso di furto o di danneggiamento di attrezzi e materiali di sua proprietà depositati nei locali o aree scoperte messi a disposizione.

#### **ART. 15 — DANNI DI FORZA MAGGIORE**

L'IMPRESA è tenuta ad ogni cautela necessaria a prevenire ogni danno, compresi quelli discendenti da caso fortuito o di forza maggiore. Pertanto, qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori, i danni derivanti da caso fortuito o di forza maggiore e cagionati alle opere già realizzate ma non collaudate, nonché danni agli attrezzi, macchinari, impianti di servizio e materiali approvvigionati, saranno comunque ritenuti discendenti da negligenza dell'IMPRESA o delle persone delle quali esso è tenuta a rispondere e pertanto l'IMPRESA non potrà pretendere indennizzi.

#### **ART. 16 – VERIFICHE IN CORSO D'OPERA, ULTIMAZIONE DEI LAVORI, COLLAUDO E RELATIVE CERTIFICAZIONI**

CVM potrà a proprio insindacabile giudizio effettuare visite di verifica in qualunque momento, fermo restando che detti eventuali controlli e verifiche eseguite da CMV Servizi Srl non escludono la responsabilità dell'IMPRESA per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'IMPRESA stessa per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e



verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'IMPRESA, né alcuna preclusione in capo a CMV Servizi Srl. Sono ad esclusivo carico dell'IMPRESA le spese di visita del personale CMV Servizi Srl e/o persone terze all'uopo incaricate da CMV Servizi Srl per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo verificatore, ovvero per ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze; tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'IMPRESA.

#### **ART. 17 — ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Tutti le lavorazioni contemplate nel presente contratto dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e l'IMPRESA dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo dalla Direzione esecuzione contratto o dal Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze. In proposito, nessun riconoscimento di alcun tipo spetterà all'IMPRESA in caso di lavorazioni eseguite in orario notturno. L'IMPRESA, ove richiesto, dovrà fornire, a lavori eseguiti, un fascicolo fotografico delle varie fasi di esecuzione.

#### **ART. 18 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

CVM si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/23.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 122 a 124 del D.lgs. 36/23.

Qualora si verificano le condizioni previste agli artt. 120 e ss. del D.lgs. 36/23, CMV Servizi Srl potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.

#### **ART. 19 - CLAUSOLE DI INTEGRITÀ**

Sono cause di risoluzione per grave inadempienza:

- avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto

del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta

del contraente da parte di FER/CMV Servizi Srl;

- aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi

compresi i soggetti collegati e controllati, somme di denaro regali o altre utilità

finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata

all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione

di FER/ CMV Servizi Srl, di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità

avvenuto nelle fasi della procedura o durante l'esecuzione del contratto da parte di

ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla

procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti FER/CMV Servizi

Srl;

- la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l'omessa denuncia di

ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

L'affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche "Clausole di Integrità" nei

contratti di subappalto, ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER/ CMV Servizi

Srl non concederà autorizzazioni al subappalto.

#### **ART. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per tutta la durata dei lavori, l'IMPRESA elegge il proprio domicilio presso la propria

sede legale.

#### **ART. 21- CONTROVERSIE**

È esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per eventuali vertenze

giudiziarie è quello di Ferrara.

#### **ART. 22 — SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

Sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri economici connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di registrazione. L'imposta di bollo è assolta dall'IMPRESA ai sensi dell'allegato I.4 al D.lgs. 36/23.

**ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY**

Con la partecipazione alla procedura l'IMPRESA ha accettato:

- Policy Privacy CMV Servizi Srl.
- Informativa per il trattamento dei dati personali fornitori e terzi;

\*\*\*\*\*

Il presente contratto ha validità a decorrere dall'invio a mezzo posta certificata dei files sottoscritti digitalmente da entrambe le parti.

C.M.V. Servizi s.r.l.,

il Legale Rappresentante

(F.to Digitalmente)

per l'IMPRESA

il Legale Rappresentante

(F.to Digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 23.

per l'IMPRESA

il Legale Rappresentante

(F.to Digitalmente)

\*\*\*\*\*